

UNIONE DEI COMUNI DEL BASSO VICENTINO

STATUTO

TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 1 OGGETTO

Il presente Statuto disciplina, ai sensi di legge e dell'atto costitutivo, le norme fondamentali relative all'organizzazione e al funzionamento dell'Ente Locale autonomo "Unione di Comuni", composto dai Comuni di Alonte, Asigliano Veneto, Orgiano e Poiana Maggiore e denominato "Unione dei Comuni del Basso Vicentino".

ART. 2 FINALITÀ DELL'UNIONE

L'Unione ha come scopo quello di perseguire l'autogoverno, la promozione dello sviluppo delle comunità che la costituiscono, nonché la progressiva integrazione tra i Comuni al fine di gestire con efficienza ed efficacia l'intero territorio.

ART. 3 OBIETTIVI PROGRAMMATICI

L'Unione mantiene in capo ai singoli Comuni la competenza relativa all'esercizio delle funzioni amministrative che più da vicino ne caratterizzano le specifiche peculiarità ed ha come obiettivi prioritari quelli di seguito elencati:

- promuovere e concorrere allo sviluppo socio-economico del territorio dei Comuni, tutelando l'assetto del territorio nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente e della salute dei cittadini e valorizzando, inoltre, il patrimonio storico ed artistico e le tradizioni culturali;
- potenziare le funzioni ed i servizi con criteri di efficienza, efficacia ed economicità;
- favorire la qualità della vita per un completo sviluppo della persona;
- armonizzare l'esercizio delle funzioni e dei servizi con le esigenze generali, assicurando un uso equo delle risorse;
- predisporre le condizioni perché, nel tempo, sentite le popolazioni interessate, possa addivenirsi alla eventuale fusione dei Comuni costituenti l'Unione.

ART. 4
PRINCIPI E CRITERI GENERALI DI AZIONE

Nel perseguimento delle finalità e degli obiettivi programmatici, l'Unione agisce nel rispetto dei principi e dei criteri generali dell'attività amministrativa, adottando metodi e strumenti propri degli Enti locali.

ART. 5
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

L'Unione assicura ai cittadini il diritto di partecipare alla formazione delle proprie scelte politico amministrative, secondo principi e forme da stabilire con apposita deliberazione e garantendo l'accesso alla informazione e agli atti dell'Unione.

L'Unione riconosce altresì il diritto dei singoli interessati, degli utenti, delle formazioni sociali e delle associazioni e comitati portatori di interessi collettivi, di concorrere alla determinazione degli indirizzi e al controllo delle attività poste in essere dall'Unione.

ART. 6
SEDE, STEMMA E GONFALONE

La sede dell'unione è situata a Orgiano, presso la Sede Municipale.

Gli Organi possono riunirsi e gli uffici possono essere situati anche in modo diverso, purché nell'ambito del territorio dei Comuni.

L'Unione è dotata di un proprio stemma e di un proprio gonfalone, la cui riproduzione e il cui uso sono consentiti previa autorizzazione del Presidente.

ART. 7
DURATA

L'Unione ha durata indeterminata. In caso di recesso o di fusione da parte di alcuni fra i Comuni costitutivi dell'Unione, la gestione dei rapporti demandati all'Unione è devoluta (dal o dai Comuni interessati), salvi i diritti di terzi e fermi restando gli obblighi precedentemente assunti, all'Unione, ovvero al Comune unificato, che li gestisce fino alla loro naturale scadenza anche per conto dei Comuni receduti in base ad apposita convenzione ai sensi dell'art. 30 D.lgs 18 agosto 2000, n. 267

In caso di scioglimento, la gestione dei suddetti rapporti è devoluta ai singoli Comuni.

Le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente articolo saranno decise da una commissione arbitrale composta dal Presidente dell'Unione, dal Sindaco del Comune interessato e da un esperto di diritto amministrativo nominato dal Presidente della Regione.

ART. 8 RECESSO

Ogni Comune partecipante all'Unione può recedere, non prima di cinque anni.
Il recesso è deliberato dal Consiglio Comunale con le maggioranze previste per le modifiche statutarie, da assumersi sei mesi prima della scadenza dell'anno solare.
Gli effetti del recesso decorrono dall'inizio dell'anno solare successivo alla comunicazione al Presidente dell'Unione dell'adozione del provvedimento definitivo.
Nei confronti dell'Ente che recede, il recesso non produce effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione. Il Consiglio dell'Unione, entro 12 mesi dalla costituzione, determinerà criteri dettagliati in relazione al presente articolo.

TITOLO II - COMPETENZE

ART. 9 OGGETTO

All'Unione possono essere affidate le competenze amministrative concernenti le funzioni di seguito elencate:

- 1 - Sportello Unico per le imprese.
- 2 - Pianificazione territoriale ed Edilizia privata.
- 3 - Interventi di natura idrogeologica, ecologica e dell'ambiente urbano e rurale.
- 4 - Programmazione e progettazione delle opere pubbliche di interesse dei Comuni associati, ivi comprese quelle relative alla viabilità di rilievo intercomunale.
- 5 - Piani di traffico intercomunale e servizi di trasporto pubblico locale.
- 6 - Realizzazione e gestione di interventi di edilizia residenziale pubblica.
- 7 - Realizzazione e gestione di reti infrastrutturali e servizi a rete.
- 8 - Servizi di protezione civile.
- 9 - Realizzazione di sistemi informativo-statistici integrati.
- 10 – **Polizia Municipale – Polizia Amministrativa e commerciale.**
- 11 - Grande distribuzione commerciale.
- 12 - Attività culturali.
- 13 - **Assistenza sociale – assistenza domiciliare – servizi per l'infanzia e i minori – altri servizi sociali (telesoccorso, organizzazione soggiorni climatici).**
- 14 - Difensore civico.
- 15 - Assistenza domiciliare.
- 16 - Informagiovani
- 17 - Verifica tributi.
- 18 - Servizio R.S.U.
- 19 - Gestione appalti OO.PP., servizi e forniture di interesse dei Comuni associati.
- 20 - Gestione e manutenzione demanio comunale.
- 21 – **Gestione e manutenzione verde pubblico e strade – segnaletica – illuminazione pubblica e servizi connessi.**

22 – Sistema Informativo Territoriale

23 – Assistenza scolastica

24 – Trasporto scolastico

L'attivazione delle predette competenze avviene con le modalità e le procedure indicate al successivo art. 10.

In fase di prima attivazione, all'unione è affidato l'esercizio dei seguenti servizi:

- **Assistenza sociale – assistenza domiciliare – servizi per l'infanzia e i minori – altri servizi sociali (telesoccorso, organizzazione soggiorni climatici)**
- **Assistenza scolastica**
- **Polizia municipale – polizia amministrativa e commerciale**
- **Trasporto scolastico**
- **Sistema Informativo Territoriale**
- **Gestione e manutenzione verde pubblico e strade – segnaletica – illuminazione pubblica e servizi connessi.**

ART. 10

PROCEDIMENTO PER IL TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI

Il trasferimento delle funzioni, deliberato dai Comuni di norma entro il mese di ottobre con decorrenza dall'anno successivo, si perfeziona mediante una deliberazione consiliare di recepimento da parte dell'Unione. In detta deliberazione, anche con rinvio ad eventuali soluzioni transitorie e interlocutorie previste dagli atti comunali, dovranno essere chiaramente indicate le condizioni organizzative e finanziarie atte ad evitare che nella successione della titolarità dei rapporti si determinino forme di pregiudizio alla continuità delle prestazioni inerenti alle funzioni trasferite

L'individuazione delle funzioni che si intendono trasferire avviene direttamente tra tutti i Comuni: tale individuazione presuppone l'acquisizione degli opportuni elementi tecnico-economici di valutazione.

A seguito del trasferimento delle funzioni, all'Unione direttamente competono le annesse tasse, tariffe e contributi, ivi compresa la loro determinazione, accertamento e prelievo.

Qualsiasi conflitto di competenza fra l'Unione e uno o più Comuni è risolto con le modalità di cui all'ultimo comma del precedente articolo 7.

TITOLO III - ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO

CAPO I - ORGANI DELL'UNIONE

ART.11

ORGANI

Sono Organi dell'unione: il Consiglio, la Giunta e il Presidente.

ART.12 COMPOSIZIONE E PROCEDIMENTO DI ELEZIONE DEL CONSIGLIO

Il Consiglio dell'Unione è formato dal Presidente e dai componenti eletti, i quali scelgono i membri da eleggere in seno ai rispettivi Consigli Comunali in misura proporzionale alla popolazione complessiva di ciascun Comune.

Ai Comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti spetta nominare 3 componenti scelti tra i propri consiglieri di cui 1 di minoranza; ai Comuni con popolazione da 3 001 a 5.000 spetta nominare 5 componenti scelti tra i propri consiglieri, di cui 2 di minoranza.

Gli attuali abitanti dei quattro Comuni assommano a numero 9360 così ripartiti:

- Comune di Alonte	n. 1.181
- Comune di Asigliano Veneto	n. 844
- Comune di Orgiano	n. 3.095
- Comune di Pojana Maggiore	n. 4.240

I componenti del Consiglio dell'Unione durano in carica per tutta la durata del Consiglio comunale che li ha eletti.

Decade il Consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive dei lavori del Consiglio.

La decadenza si perfeziona con la presa d'atto da parte del Consiglio della suddetta condizione risoltrice. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate per iscritto al Consiglio dell'Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

La decadenza e le dimissioni da Consigliere comunale, nell'ipotesi disciplinate dalla legge e dal regolamento del Consiglio comunale di appartenenza, determinano la decadenza dalla carica di Consigliere dell'Unione appena divenute efficaci.

Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, il Consiglio comunale, cui il Consigliere comunale decaduto appartiene, provvede entro trenta giorni ad eleggere al proprio interno un nuovo Consigliere dell'Unione, mantenendo l'originario rapporto numerico tra maggioranza e minoranza in seno ai propri membri presso il Consiglio dell'Unione.

ART. 13 NOMINA DEL PRESIDENTE, DEL VICE-PRESIDENTE E DEGLI ASSESSORI

Il Presidente è eletto tra i Sindaci dei Comuni interessati nella prima seduta del Consiglio dell'Unione.

Il Presidente dura in carica per un periodo di 2 anni. Entro il termine di 10 giorni dalla cessazione del mandato deve essere convocata una seduta del Consiglio dell'Unione per l'elezione del nuovo Presidente: detta seduta deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. Fino alla elezione del nuovo Presidente le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

Il Presidente nomina, tra i Sindaci dei Comuni interessati un Vice-Presidente e, nella prima seduta successiva alle elezioni, ne dà comunicazione al Consiglio, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo dell'Ente.

La Giunta dell'Unione è composta dal Presidente e dai Sindaci dei Comuni aderenti.

La cessazione dalla carica di Sindaco, nei casi previsti dalla legge, comporta la decadenza dalla carica di componente della Giunta dell'Unione. Il neoeletto Sindaco di ciascun Comune associato assume le funzioni di componente della Giunta dell'Unione dal momento della proclamazione. Per la nomina del nuovo Presidente ovvero del nuovo vicepresidente, in sostituzione di quello cessato, si applicano le disposizioni precedenti.

CAPO II - COMPETENZE DEGLI ORGANI

ART.14 COMPETENZE DEL CONSIGLIO

Al Consiglio spetta determinare l'indirizzo politico-amministrativo dell'Unione e controllarne l'attuazione, adottando tutti gli atti previsti dalla legge.

Il Consiglio elegge il Presidente dell'Unione e nomina il Revisore dei Conti.

Il Consiglio discute ed approva in apposito documento gli indirizzi generali di governo presentati dal Presidente.

Il documento programmatico presentato dal Presidente e approvato dal Consiglio costituisce atto di riferimento sul quale il Consiglio esercita le proprie funzioni di indirizzo e controllo sull'azione politico-amministrativa dell'Ente.

La funzione di programmazione propria del Consiglio si esprime, in particolare, al fine della presentazione dei bilanci pluriennale e annuale, in un documento di indirizzi che contenga, con riferimento pluriennale e annuale, un'ipotesi sull'andamento complessivo delle risorse disponibili per l'Ente con riferimento alle entrate e alle spese e agli investimenti e che determini, su questa base, le priorità di intervento.

Il Presidente e la Giunta dell'Unione forniscono periodicamente al Consiglio rapporti globali e per settori di attività sulla base di indicatori che consentano di valutare, anche sotto il profilo temporale, l'andamento della gestione in relazione agli obiettivi stabiliti negli indirizzi di cui al precedente comma.

Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri Organi.

ART. 15 COMPETENZE DELLA GIUNTA

La Giunta collabora con il Presidente nell'amministrazione e opera attraverso deliberazioni collegiali.

La Giunta compie gli atti di amministrazione che non sono riservati al Consiglio secondo quanto previsto dall'art. 14 e che non rientrano nelle competenze del Presidente, del Segretario e dei responsabili dei servizi.

Il Presidente può affidare ai singoli Assessori il compito di sovrintendere a un particolare settore dell'amministrazione o a specifici progetti, vigilando sul corretto esercizio dell'attività amministrativa e di gestione.

ART. 16
IL PRESIDENTE

Il Presidente sovrintende al funzionamento degli uffici, all'esecuzione degli atti, all'espletamento delle funzioni attribuite all'Unione e garantisce la coerenza tra gli indirizzi generali e settoriali, strategie operative e loro risultati.

Il Presidente svolge le altre funzioni attribuite ai Sindaci, compatibili con il presente Statuto e con le tipologie delle funzioni svolte dall'Unione.

Il Presidente dell'Unione ricopre anche le funzioni di Presidente del Consiglio dell'Unione.

ART.17
IL VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione adottata ai sensi di legge.

In caso di assenza o di impedimento temporaneo anche del Vice Presidente le funzioni del Presidente sono esercitate dall'Assessore più anziano di età.

ART. 18
NORMA DI RINVIO

Si applicano agli Organi dell'Unione e ai loro componenti le norme di funzionamento di distribuzione delle competenze, di stato giuridico ed economico proprie dei Comuni.

TITOLO IV - ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

ART. 19
PRINCIPI

Gli Organi dell'Unione individuano gli obiettivi prioritari e stabiliscono le modalità per la vantazione della qualità dei risultati in relazione agli obiettivi definiti e all'efficienza nell'uso delle risorse.

L'azione amministrativa deve tendere all'avanzamento progressivo dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità e alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, all'estensione dell'area e dell'ambito di funzione delle utilità sociali prodotte a favore della popolazione dell'Unione.

A tale fine l'Unione assume i metodi della formazione e della valorizzazione del proprio apparato burocratico curando altresì la progressiva informatizzazione della propria attività,

secondo metodi che ne consentano l'accesso anche tramite terminali posti presso gli uffici dei Comuni o altri luoghi idonei.

Nello spirito di una concreta collaborazione fra Enti l'Unione:

- ricerca con le Amministrazioni Comunali ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere, nel rispetto delle professionalità dei rispettivi dipendenti, la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica.

- indirizza e coordina l'adozione di ogni iniziativa diretta a diffondere cultura, modi e strumenti in esecuzione dell'attività amministrativa fra loro conformi tra il proprio apparato e quello dei Comuni.

ART. 20

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

L'Unione dispone di uffici propri e/o si avvale di quelli propri dei Comuni partecipanti.

L'organizzazione degli uffici e dei servizi è improntata a criteri di autonomia operativa e di economicità di gestione, al rispetto dei principi della professionalità e della responsabilità nel perseguimento degli obiettivi programmatici prestabiliti dagli organi istituzionali.

L'Unione disciplina, con apposito regolamento approvato dalla Giunta nel rispetto dei principi generali stabiliti dal Consiglio e con riferimento alla normativa relativa propri degli Enti Locali, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità al fine di assicurare la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, nonché la realizzazione degli obiettivi programmati.

La Giunta può richiedere ai Comuni la disponibilità di mezzi e/o di personale a tempo pieno o parziale anche tenuto conto delle risultanze dei carichi di lavoro.

ART. 21

DIREZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE

La direzione dell'organizzazione dell'Unione viene attuata dal Segretario dell'Unione stessa.

Il Segretario provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Unione, secondo le direttive impartite dal Presidente, e sovrintende alla gestione, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza.

Il Segretario opera secondo i criteri stabiliti dal regolamento relativo all'organizzazione degli uffici e dei servizi di cui all'articolo precedente e risponde direttamente dei risultati conseguiti.

Al Segretario compete altresì la predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi, nonché la predisposizione del piano di gestione.

ART. 22

SEGRETARIO

Il Segretario dell'Unione è nominato dal Presidente dell'Unione fra i Segretari comunali; in caso di sua assenza o impedimento le funzioni vengono temporaneamente assunte da un Segretario titolare di un Comune dell'Unione su nomina del Presidente.

Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai Regolamenti e sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi coordinandone l'attività.

Il Segretario, inoltre:

- partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
- può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private e atti bilaterali nell'interesse dell'Ente;
- esercita ogni altra funzione attribuitagli dai regolamenti e conferitagli dal Presidente dell'Unione.

ART. 23

FORMA DI GESTIONE

L'Unione, relativamente ai compiti ed alle materie attribuite alla propria competenza, provvede ad assumere e gestire i servizi pubblici locali di norma, direttamente ed in via subordinata ed in casi eccezionali e di particolare valenza tecnica, anche in forma indiretta.

TITOLO V - |FINANZA E CONTABILITA'

ART. 24

FINANZE DELL'UNIONE - SERVIZIO FINANZIARIO COMPARTECIPAZIONE DEI COMUNI

L'Unione, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, gode di autonomia fondata sulla certezza di risorse proprie e trasferite.

I Comuni sono tenuti a compartecipare alla copertura delle risorse dell'unione per la gestione corrente e gli investimenti versando all'Unione medesima una quota il cui ammontare è proporzionale al numero degli abitanti rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente all'esercizio finanziario in cui si redige il bilancio.

L'Unione, nei limiti stabiliti dalla legge, ha potestà impositiva autonoma in materia di tariffe con riguardo alle funzioni attribuite.

ART. 25
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

L'Unione, previo accordo programmatico annuale con i Comuni e secondo i termini e le modalità previsti per i Comuni stessi, delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo.

L'attività economico-finanziaria dell'Unione è disciplinata secondo le norme di contabilità proprie degli Enti Locali.

Le modalità organizzative per lo svolgimento dell'attività economico-finanziaria sono disciplinate da un apposito Regolamento di Contabilità.

ART. 26
CONTROLLO ECONOMICO DELLA GESTIONE

Il Regolamento di Contabilità deve prevedere metodologie di analisi che consentano la valutazione dei costi economici dei servizi, l'uso ottimale del patrimonio e delle risorse personali, nonché la verifica dei risultati raggiunti rispetto a quelli programmati.

ART. 27
REVISIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

La revisione economico-finanziaria è affidata ai Revisori dei Conti.

ART. 28
SERVIZIO DI TESORERIA

Il servizio di tesoreria dell'Ente è svolto, ai sensi di legge, da un Istituto Bancario.

TITOLO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI

Nella sua prima seduta il Consiglio provvede alla elezione del Presidente dell'Unione.

Nella prima seduta del Consiglio le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario del Comune di Orgiano.

La prima seduta del Consiglio è convocata dal Sindaco del Comune di Orgiano, il quale la presiede fino all'elezione del Presidente dell'Unione.

La Giunta è incaricata di presentare al Consiglio, entro un anno dal proprio insediamento, la proposta dei regolamenti previsti nel presente atto.

Il Consiglio approva il bilancio preventivo del primo esercizio entro quattro mesi dal proprio insediamento

PRIMI ADEMPIMENTI E TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI

Il trasferimento delle funzioni all'Unione da parte dei singoli Comuni, unitamente alle relative risorse finanziarie e al personale, è disposto secondo quanto stabilito **dai precedenti articoli n. 9 e n.10** , con atti del Consiglio dell'Unione.

Nella fase di iniziale attivazione della gestione associata, le deliberazioni comunali di trasferimento delle funzioni e la successiva deliberazione di recepimento del Consiglio dell'Unione devono essere adottate entro il 15 dicembre dell'anno precedente il primo esercizio finanziario.

CAPACITA' NORMATIVA DELL'UNIONE

L'Unione possiede, limitatamente all'oggetto delle proprie attribuzioni, le medesime capacità previste dalla legge per i Comuni.

Il trasferimento di funzioni all'Unione determina, ove possibile e fatti salvi i diritti di terzi, la contestuale inefficacia delle relative disposizioni comunali.

MODIFICAZIONI DEL PRESENTE STATUTO

Con periodicità almeno biennale il Consiglio dell'Unione, sulla base di una relazione del Presidente, valuta in apposita seduta lo stato di attuazione delle presenti norme nonché la loro adeguatezza in rapporto all'evoluzione delle esigenze dell'Unione e della Comunità, nonché alla dinamica del quadro legislativo di riferimento.

Le modificazioni del presente Statuto possono essere proposte anche dal Consiglio dell'Unione ed inviate ai Comuni componenti l'Unione, i quali deliberano al riguardo entro 60 giorni dal ricevimento delle stesse.

INDICE

Titolo Primo

PRINCIPI FONDAMENTALI

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Finalità dell'Unione
- Art. 3 - Obiettivi programmatici
- Art. 4 - Principi e criteri generali di azione
- Art. 5 - Istituti di partecipazione
- Art. 6 - Sede, stemma e gonfalone
- Art. 7 - Durata
- Art. 8 - Recesso

Titolo Secondo

COMPETENZE

- Art. 9 - Oggetto
- Art. 10 - Procedimento per il trasferimento delle funzioni

Titolo Terzo

ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO

CAPO I • ORGANI DELL'UNIONE

- Art. 11 - Organi
- Art. 12 - Composizione e procedimento di elezione del Consiglio
- Art. 13 - Nomina del Presidente, del Vice Presidente e degli Assessori

CAPO II - COMPETENZE DEGLI ORGANI

- Art. 14 - Competenze del Consiglio
- Art. 15 - Competenze della Giunta
- Art. 16 - Il Presidente
- Art. 17 - Il Vice Presidente
- Art. 18 - Norma di rinvio

Titolo Quarto
ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

- Art. 19 -Principi
- Art. 20 - Organizzazione degli Uffici e dei Servizi
- Art. 21 - Direzione dell'Organizzazione
- Art. 22 - Segretario
- Art. 23 - Forma di gestione

Titolo Quinto
FINANZA E CONTABILITA'

- Art. 24 - Finanze dell'Unione - Servizio Finanziario - Compartecipazione dei Comuni
- Art. 25 - Bilancio e Programmazione Finanziaria
- Art. 26 - Controllo Economico della Gestione
- Art. 27 - Revisione Economica e Finanziaria
- Art. 28 - Servizio di Tesoreria

Titolo Sesto

- Norme transitorie e finali
- Primi adempimenti e trasferimento delle funzioni
- Capacità normativa dell'Unione
- Modificazioni del presente Statuto